

REPORT MENSILE APRILE 2022

Cassa integrazione guadagni e Disoccupazione

INDICE

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi	pag.3
Serie storica ore autorizzate (Periodo 1980-2022)	pag.8
CIG Ordinaria (Marzo 2022)	pag.12
CIG Straordinaria (Marzo 2022).....	pag.13
CIG in Deroga (Marzo 2022)	pag.14
Fondi di solidarietà (Marzo 2022)	pag.15
Ore utilizzate di Cassa Integrazione Guadagni e tiraggio.....	pag.16

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi	pag.18
Le domande di disoccupazione (Periodo Gennaio 2020-Febbraio 2022)	pag.22
I beneficiari di disoccupazione (Periodo Gennaio 2019-Novembre 2021).....	pag.24

A-Cassa integrazione guadagni e fondi di solidarietà

Cenni normativi

La **Cassa Integrazione Guadagni** è una prestazione finalizzata a sostituire o integrare la retribuzione ed è destinata ai lavoratori sospesi dal lavoro o che operano con orario ridotto a causa di difficoltà produttive dell'azienda. Possono usufruire dell'integrazione salariale gli operai, gli impiegati e i quadri mentre sono esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio.

La **CIGO** (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) è rivolta alle aziende industriali non edili e alle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e del settore lapideo che sospendono o riducono l'attività aziendale a causa di eventi temporanei e transitori quali ad es. la mancanza di commesse, le avversità atmosferiche. Può essere concessa per 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi; in determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

L'intervento di **CIGS** (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) può essere richiesto per ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale, per crisi aziendale di particolare rilevanza sociale. La CIGS è destinata ad aziende con, in media, più di 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento; le aziende sono quelle dei settori industriali ed edili, dell'artigianato dell'indotto (cioè con un solo committente destinatario di CIGS), dei servizi di mensa e ristorazione dell'indotto, delle cooperative agricole; e inoltre imprese commerciali con più di 200 dipendenti (in regime transitorio anche con numero di dipendenti da 51 a 200), imprese editrici di giornali per i quali si prescinde dal limite dei 15 dipendenti, imprese di spedizioni e trasporto del terziario e agenzie di viaggi e turismo, ciascuna con più di 50 dipendenti.

Sono definiti "in deroga" i trattamenti di integrazione salariale (**CIGD**), destinati ai lavoratori (compresi interinali e lavoratori a domicilio) di imprese escluse dalla Cassa Integrazione Guadagni ordinaria e straordinaria ovvero alle aziende che hanno fruito degli strumenti ordinari fino a raggiungerne i limiti di durata. La CIG in deroga alla vigente normativa è concessa nei casi in cui alcuni settori (tessile, abbigliamento, calzaturiero, orafo, ecc) versino in grave crisi occupazionale. Lo strumento della cassa integrazione guadagni in deroga permette quindi, senza modificare la normativa che regola la CIG, di concedere i trattamenti di integrazione salariale anche a tipologie di aziende e lavoratori che ne sono esclusi.

I **Fondi di solidarietà** sono stati introdotti con la legge n. 92/2012 e hanno trovato applicazione con il Decreto Legislativo n.148/2015. La legge n. 92/2012 intendeva definire un sistema atto a garantire adeguate forme di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro per i lavoratori dei comparti ove non trovava applicazione la normativa in materia di integrazione salariale. Tale sistema prevedeva la costituzione di fondi di solidarietà

bilaterali presso l'Inps mediante decreto interministeriale a seguito di accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali. Il Decreto Legislativo n.148/2015 ha modificato la normativa previgente facendo diventare obbligatoria l'istituzione dei fondi per tutti i settori che non rientrano nell'ambito dell'applicazione della cassa integrazione guadagni, in relazione alle imprese che occupano mediamente più di cinque dipendenti, trasformando il Fondo di solidarietà residuale previsto dalla legge 92/2012 in Fondo d'Integrazione salariale (FIS). Il FIS dal 1^a gennaio 2016 opera per tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d'impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni e che appartengono a settori nell'ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo.

Il decreto legislativo 148 del 14 settembre 2015

Il decreto legislativo 148/2015 costituisce la base normativa che regola attualmente il sistema delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, individuando i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale, l'ammontare e la durata della tutela (l'80% della retribuzione globale per massimo 24 mesi), le modalità di erogazione e il termine di rimborso delle prestazioni, le condizioni di decadenza. In particolare il decreto estende la platea dei beneficiari agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e include nei fondi di solidarietà tutti i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti, anziché, come in precedenza, più di 15.

Per la Cassa integrazione ordinaria, il decreto prevede una semplificazione delle procedure di autorizzazione, con l'abolizione delle commissioni provinciali e l'autorizzazione dei trattamenti direttamente da parte della sede INPS territorialmente competente, e per la Cassa integrazione straordinaria introduce varie semplificazioni relativamente alle procedure di consultazione sindacale, a quelle di attivazione e ai controlli. Il decreto per ciascuna unità produttiva, stabilisce che il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi, per la causale di riorganizzazione aziendale, in un quinquennio mobile. Tale limite complessivo può essere portato a 36 mesi nel quinquennio mobile solo inserendo la causale di contratto di solidarietà, perché la durata dei contratti di solidarietà viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi e per intero per la parte eccedente. Anche per la causale di crisi aziendale, il limite della CIGS è di durata massima di 12 mesi, che si eleva a 36 mesi se si sommano i 24 mesi della causale di contratto di solidarietà. Il decreto consente, infine, di partire effettivamente con i fondi di solidarietà destinati a fornire le integrazioni salariali ai lavoratori dipendenti di imprese non coperte dalla cassa integrazione.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia)**

Con riferimento alle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 introduce misure straordinarie di sostegno alle imprese in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga. Il decreto da una parte modifica le norme esistenti, semplificando l'iter concessorio, dall'altra introduce nuove misure in deroga alle vigenti norme che disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Esso si applica a tutti i lavoratori esclusi i domestici che alla data del 23 febbraio avevano un contratto di lavoro dipendente. Con il decreto Cura Italia, con la causale "COVID-19 nazionale" vengono concesse al massimo 9 settimane di integrazione salariale da fruire entro il 31 agosto 2020, che, in caso di successive richieste, non saranno computate ai fini del limite massimo di settimane autorizzabili. Anche le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario possono presentare domanda per il trattamento ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Il trattamento ordinario sospende e sostituisce quello straordinario in corso. Il Decreto-legge n. 23 del 8 aprile 2020, ha esteso tali misure anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio)

Il decreto rilancio conferma ed estende tutte le misure di integrazione salariale già previste nel decreto Cura Italia incrementando la tutela di ulteriori 9 settimane. Inoltre, per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, si permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all'INPS.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto Agosto)

Il decreto agosto prevede un ulteriore periodo di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19 per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove, da fruire nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi dei Decreti Cura Italia e Rilancio che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 12 luglio 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle prime nove settimane del decreto in esame. Un'importante novità introdotta dal decreto agosto, risulta per i datori di lavoro che presentano domanda per le ulteriori nove settimane, l'introduzione di un contributo addizionale commisurato alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. La misura del contributo è stabilita in funzione della percentuale di riduzione del fatturato subito dall'azienda nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019

(aliquota del 18% per chi non ha subito calo di fatturato, del 9% per chi ha avuto un calo inferiore al 20%, nessun contributo per chi ha avuto un calo pari o superiore al 20%, oppure ha iniziato l'attività dopo il 1^a gennaio 2019).

Il decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (Decreto Ristori)

In seguito alle restrizioni previste dal Dpcm del 24 ottobre 2020 per il contenimento della curva epidemiologica il Governo ha approvato il 28 ottobre 2020 il cd. Decreto Ristori che prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di sei settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di cassa integrazione precedentemente richiesti ai sensi del Decreto Agosto che siano collocati, anche parzialmente, dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, anche se già autorizzati, alle sei settimane previste dal decreto in esame. Per quanto riguarda la contribuzione aggiuntiva, rimane fermo quanto stabilito dal Decreto Agosto ma rimane gratuita per le imprese interessate dalle restrizioni del Dpcm del 24 ottobre 2020.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021)

La norma prevede che i datori di lavoro possono richiedere la concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria o in deroga) o dell'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021 per una durata massima di 12 settimane. Inoltre, i periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell'art. 12 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021 - sono imputati, se autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo di trattamenti. Quanto all'arco temporale di riferimento, la norma prevede una differenziazione: i trattamenti di cassa integrazione ordinaria devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, mentre i trattamenti di cassa integrazione in deroga e l'Assegno ordinario di solidarietà, devono essere collocati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Il decreto legge n. 41 del 22 marzo 2021 (Decreto Sostegni)

Il Decreto Sostegni prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria, un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021 e per i trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo di 28 settimane da fruire tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo aggiuntiva.

L'art. 50-bis, commi 2-7 del DL n. 73/2021 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19) prevede per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili (identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15) che a decorrere dalla data del 1° luglio 2021 sospendono o riducono l'attività lavorativa, la possibilità di richiedere la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui

agli artt. 19 e 20 del d.l. 18/2020 (l. 27/2020), per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per tali trattamenti non è dovuto alcun contributo addizionale.

Il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (Decreto Fiscale)

Il Decreto Fiscale all'art. 11, prevede in merito ai trattamenti di integrazione salariale in deroga e l'assegno ordinario un ulteriore periodo con causale Covid-19 per una durata massima di 13 settimane, da fruire nel periodo ricompreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 senza alcun contributo addizionale. Il Decreto prevede inoltre che i datori di lavoro, di cui all'art. 50-bis, comma 2 del DL n.73/2021 che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica, possano fruire del trattamento ordinario di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, senza alcun contributo addizionale.

N.B. L'effetto dei provvedimenti normativi adottati in materia di integrazione salariale durante l'emergenza, ha cominciato ad avere un forte impatto in termini di ore autorizzate a partire dal mese di aprile 2020.

Nel mese di Marzo 2022 sono state autorizzate 56,1 milioni di ore. Circa il 26% delle ore di CIG ordinaria, deroga e fondi di solidarietà sono state autorizzate con causale "emergenza sanitaria COVID-19", pertanto le variazioni percentuali che vengono esposte in questo focus per determinare gli indici congiunturali e tendenziali, sono stati lasciati per continuità con le pubblicazioni precedenti, anche se per alcuni mesi poco significativi. Per le ore autorizzate SPECIFICAMENTE per emergenza sanitaria si rimanda ai Report mensili denominati "Cassa integrazione guadagni – ore autorizzate per emergenza sanitaria".

Serie storica ore autorizzate**Tavola A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2022 (Gennaio-Marzo)**

ANNI	CIG Ordinaria		CIG Straordinaria (*)	COMPLESSO		
	Industria	Edilizia		Totale CIGO	Variazione %	
1980	109.338.181	61.946.012	171.284.193	135.852.891	307.137.084	
1981	189.014.432	76.170.947	265.185.379	312.559.489	577.744.868	88%
1982	193.205.105	56.980.817	250.185.922	370.105.563	620.291.485	7%
1983	229.250.408	55.701.479	284.951.887	461.565.957	746.517.844	20%
1984	198.280.247	70.103.980	268.384.227	548.113.068	816.497.295	9%
1985	121.707.904	82.816.095	204.523.999	512.106.735	716.630.734	-12%
1986	101.667.328	61.805.961	163.473.289	483.882.943	647.356.232	-10%
1987	88.782.891	56.970.472	145.753.363	388.093.679	533.847.042	-18%
1988	62.575.786	39.966.393	102.542.179	317.575.990	420.118.169	-21%
1989	50.965.548	35.182.530	86.148.078	258.810.675	344.958.753	-18%
1990	76.926.600	34.549.738	111.476.338	222.217.400	333.693.738	-3%
1991	143.644.804	51.694.576	195.339.380	217.536.402	412.875.782	24%
1992	182.983.716	46.147.031	229.130.747	232.212.731	461.343.478	12%
1993	240.301.503	52.219.231	292.520.734	256.875.663	549.396.397	19%
1994	119.652.052	48.899.762	168.551.814	253.767.063	422.318.877	-23%
1995	57.899.359	34.801.708	92.701.067	207.165.338	299.866.405	-29%
1996	81.764.959	38.129.179	119.894.138	128.191.620	248.085.758	-17%
1997	68.233.484	34.902.186	103.135.670	109.406.901	212.542.571	-14%
1998	60.781.111	31.171.581	91.952.692	80.461.378	172.414.070	-19%
1999	81.206.560	30.129.699	111.336.259	55.797.416	167.133.675	-3%
2000	44.971.736	28.471.422	73.443.158	73.732.088	147.175.246	-12%
2001	60.211.285	31.294.175	91.505.460	60.747.556	152.253.016	3%
2002	84.656.408	29.611.493	114.267.901	62.877.102	177.145.003	16%
2003	87.106.964	32.926.221	120.033.185	107.125.070	227.158.255	28%
2004	95.215.647	36.060.570	131.276.217	96.316.368	227.592.585	0%
2005	101.589.686	40.891.436	142.481.122	104.524.746	247.005.868	9%
2006	55.776.618	40.832.291	96.608.909	136.039.509	232.648.418	-6%
2007	40.102.397	30.551.172	70.653.569	113.699.717	184.353.286	-21%
2008	78.740.758	34.344.512	113.085.270	115.262.321	228.347.591	24%
2009	512.128.899	64.586.207	576.715.106	339.395.331	916.110.437	301%
2010	275.480.648	66.346.315	341.826.963	856.712.507	1.198.539.470	31%
2011	169.547.721	60.223.137	229.770.858	745.070.730	974.841.588	-19%
2012	269.425.161	70.907.934	340.333.095	773.559.500	1.113.892.595	14%
2013	276.534.340	80.128.693	356.663.033	740.543.247	1.097.206.280	-1%
2014	185.949.543	67.608.418	253.557.961	754.787.352	1.008.345.313	-8%
2015	135.834.010	47.942.212	183.776.222	498.249.431	682.025.653	-32%
2016	106.444.561	31.126.735	137.571.296	439.132.607	576.703.903	-15%
2017	77.129.251	27.759.230	104.888.481	240.141.228	345.029.709	-40%
2018	67.532.014	28.124.881	95.656.895	131.282.143	226.939.038	-34%
2019	85.902.575	19.534.587	105.437.162	170.845.290	276.282.452	22%
2020	1.779.440.393	200.345.841	1.979.786.234	2.349.247.191	4.329.033.425	1467%
2021	855.485.118	76.690.513	932.175.631	1.888.989.522	2.821.165.153	-35%
2022 (Gennaio-Marzo)	60.025.027	6.694.086	66.719.113	137.770.891	204.490.004	-93%

(*) Comprensiva della CIG in deroga e dei Fondi di solidarietà

Figura A.1 - Serie storica annuale del numero di ore autorizzate per tipologia d'intervento - Periodo dal 1980 al 2021




Tavola A.2 - Serie storica mensile delle ore autorizzate per tipologia d'intervento nei mesi sottoindicati

TIPO DI INTERVENTO	ore autorizzate (valori assoluti)												
	marzo 21	aprile 21	maggio 21	giugno 21	luglio 21	agosto 21	settembre 21	ottobre 21	novembre 21	dicembre 21	gennaio 22	febbraio 22	marzo 22
CIG Ordinaria	282.000.822	50.063.748	30.743.099	224.056.855	85.825.094	41.205.838	36.938.713	33.842.064	25.372.822	37.290.484	26.048.324	18.410.095	22.260.694
CIG Straordinaria	17.483.150	7.568.246	10.247.203	5.862.642	11.336.057	18.401.779	15.391.356	14.234.270	32.349.903	18.180.798	16.080.811	24.372.654	24.563.415
<i>di cui Solidarietà</i>	1.295.559	1.302.468	861.046	1.032.672	2.457.490	2.212.717	6.232.401	3.325.061	4.233.225	7.848.062	7.180.681	11.742.181	9.879.566
CIG in Deroga	114.841.797	64.777.440	75.090.655	150.265.474	16.328.786	59.343.386	21.694.741	17.946.957	12.126.029	23.307.026	20.160.717	3.750.891	1.964.988
Fondi di solidarietà	227.619.630	81.582.936	101.149.431	147.428.035	84.581.178	89.592.358	47.777.332	33.348.455	21.247.257	41.963.637	22.154.741	17.461.737	7.260.937
TOTALE	641.945.399	203.992.370	217.230.388	527.613.006	198.071.115	208.543.361	121.802.142	99.371.746	91.096.011	120.741.945	84.444.593	63.995.377	56.050.034

TIPO DI INTERVENTO	variazioni tendenziali (valori %)												
	marzo 21 / marzo 20	aprile 21 / aprile 20	maggio 21 / maggio 20	giugno 21 / giugno 20	luglio 21 / luglio 20	agosto 21 / agosto 20	settembre 21 / settembre 20	ottobre 21 / ottobre 20	novembre 21 / novembre 20	dicembre 21 / dicembre 20	gennaio 22 / gennaio 21	febbraio 22 / febbraio 21	marzo 22 / marzo 21
CIG Ordinaria	2112,9%	-93,0%	-86,3%	49,6%	-60,5%	-58,9%	-60,8%	-80,2%	-85,4%	-64,3%	-55,5%	-29,8%	-92,1%
CIG Straordinaria	141,0%	-39,2%	-41,8%	-75,6%	-61,6%	115,3%	46,0%	-43,7%	225,7%	24,1%	-36,2%	128,6%	40,5%
<i>di cui Solidarietà</i>	-58,7%	-43,3%	-63,7%	-34,6%	-32,6%	0,1%	372,9%	-16,4%	196,3%	247,9%	44,0%	806,6%	662,6%
CIG in Deroga	5555865,0%	38,2%	-67,5%	34,1%	-79,8%	-23,3%	-52,9%	-70,3%	-83,6%	-66,8%	-58,2%	-94,5%	-98,3%
Fondi di solidarietà	30718,1%	-1,5%	-74,6%	-0,9%	-45,5%	-16,8%	-54,1%	-72,2%	-83,6%	-64,3%	-74,1%	-74,6%	-96,8%
TOTALE	2995,4%	-76,1%	-75,1%	21,4%	-59,0%	-29,0%	-52,2%	-73,6%	-76,4%	-60,7%	-61,2%	-63,1%	-91,3%

TIPO DI INTERVENTO	variazioni congiunturali (valori %)												
	marzo 21 / febbraio 21	aprile 21 / marzo 21	maggio 21 / aprile 21	giugno 21 / maggio 21	luglio 21 / giugno 21	agosto 21 / luglio 21	settembre 21 / agosto 21	ottobre 21 / settembre 21	novembre 21 / ottobre 21	dicembre 21 / novembre 21	gennaio 22 / dicembre 21	febbraio 22 / gennaio 22	marzo 22 / febbraio 22
CIG Ordinaria	974,8%	-82,2%	-38,6%	628,8%	-61,7%	-52,0%	-10,4%	-8,4%	-25,0%	47,0%	-30,1%	-29,3%	20,9%
CIG Straordinaria	64,0%	-56,7%	35,4%	-42,8%	93,4%	62,3%	-16,4%	-7,5%	127,3%	-43,8%	-11,6%	51,6%	0,8%
<i>di cui Solidarietà</i>	0,0%	0,5%	-33,9%	19,9%	138,0%	-10,0%	181,7%	-46,6%	27,3%	85,4%	-8,5%	63,5%	-15,9%
CIG in Deroga	69,7%	-43,6%	15,9%	100,1%	-89,1%	263,4%	-63,4%	-17,3%	-32,4%	92,2%	-13,5%	-81,4%	-47,6%
Fondi di solidarietà	231,3%	-64,2%	24,0%	45,8%	-42,6%	5,9%	-46,7%	-30,2%	-36,3%	97,5%	-47,2%	-21,2%	-58,4%
TOTALE	270,53%	-68,2%	6,5%	142,9%	-62,5%	5,3%	-41,6%	-18,4%	-8,3%	32,5%	-30,1%	-24,2%	-12,4%

Tavola A.3 - Numero ore autorizzate per tipologia d'intervento e ramo di attività nel mese sottoindicato

TIPO DI INTERVENTO Rami di attività	MARZO		mar 2022 / mar 2021	Valori cumulati GENNAIO-MARZO		gen-mar 2022 / gen-mar 2021
	2021	2022	Variazione %	2021	2022	Variazione %
CIG Ordinaria	282.000.822	22.260.694	-92,11%	366.836.914	66.719.113	-81,81%
Industria	257.916.784	19.958.944	-92,26%	332.450.581	60.025.027	-81,94%
Edilizia	24.084.038	2.301.750	-90,44%	34.386.333	6.694.086	-80,53%
CIG Straordinaria	17.483.150	24.563.415	40,50%	53.342.570	65.016.880	21,89%
Industria	16.360.373	16.927.364	3,47%	47.339.001	50.794.093	7,30%
Edilizia	89.114	-	-	305.180	435.273	42,63%
Artigianato	-	-	-	-	-	-
Commercio	1.033.663	7.636.051	638,74%	5.698.389	13.787.514	141,95%
Rami vari	-	-	-	-	-	-
CIG in Deroga	114.841.797	1.964.988	-98,29%	230.710.614	25.876.596	-88,78%
Industria	6.817.137	117.351	-98,28%	12.224.311	1.596.646	-86,94%
Edilizia	52.777	960	-98,18%	77.560	2.000	-97,42%
Artigianato	332.442	4.148	-98,75%	655.030	55.209	-91,57%
Commercio	106.716.917	1.832.957	-98,28%	215.272.104	24.025.199	-88,84%
Rami vari	922.524	9.572	-98,96%	2.481.609	197.542	-92,04%
TOTALE	414.325.769	48.789.097	-88,22%	650.890.098	157.612.589	-75,79%
Industria	281.094.294	37.003.659	-86,84%	392.013.893	112.415.766	-71,32%
Edilizia	24.225.929	2.302.710	-90,49%	34.769.073	7.131.359	-79,49%
Artigianato	332.442	4.148	-98,75%	655.030	55.209	-91,57%
Commercio	107.750.580	9.469.008	-91,21%	220.970.493	37.812.713	-82,89%
Rami vari	922.524	9.572	-98,96%	2.481.609	197.542	-92,04%
Fondi di solidarietà	227.619.630	7.260.937	-96,81%	381.812.971	46.877.415	-87,72%
Industria	14.240.235	222.395	-98,44%	24.192.337	3.246.413	-86,58%
Edilizia	24.899	-	-	42.235	6.156	-85,42%
Artigianato	27.642	48	-99,83%	51.941	504	-99,03%
Commercio	211.867.625	7.037.712	-96,68%	355.389.447	43.514.511	-87,76%
Credito	633.312	743	-99,88%	816.373	101.896	-87,52%
Ex enti pubblici	817.929	-	-	1.281.414	7.788	-99,39%
Rami vari	7.988	39	-99,51%	39.224	147	-99,63%

CIG Ordinaria

Le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate a marzo 2022 sono state 22,3 milioni. Nel mese di febbraio erano state autorizzate 18,4 milioni di ore: di conseguenza, la variazione congiunturale è del 20,9%. A marzo 2021, le ore autorizzate erano state 282 milioni.

Tavola A.4 - Numero ore autorizzate di CIG Ordinaria (CIGO) per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2021	2022	mar 2022 / mar 2021	2021	2022	gen-mar 2022 / gen-mar 2021
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	29.370.438	1.953.974	-93,35%	36.639.071	8.038.345	-78,06%
VALLE D'AOSTA	287.164	27.176	-90,54%	362.419	61.737	-82,97%
LOMBARDIA	63.812.717	3.440.104	-94,61%	76.387.733	12.533.319	-83,59%
TRENTINO A. A.	4.734.710	546.013	-88,47%	6.553.543	1.107.872	-83,10%
VENETO	28.963.646	1.787.959	-93,83%	36.745.337	5.607.656	-84,74%
FRIULI V.G.	6.085.746	458.348	-92,47%	8.597.628	1.827.810	-78,74%
LIGURIA	3.396.396	390.115	-88,51%	5.264.074	976.156	-81,46%
EMILIA ROMAGNA	27.250.037	1.582.060	-94,19%	35.863.173	4.200.867	-88,29%
TOSCANA	20.303.679	497.139	-97,55%	26.328.791	3.122.949	-88,14%
UMBRIA	3.932.357	342.075	-91,30%	4.498.013	1.270.295	-71,76%
MARCHE	10.555.991	705.144	-93,32%	14.082.199	2.715.198	-80,72%
LAZIO	19.713.660	1.006.700	-94,89%	26.369.872	3.230.511	-87,75%
ABRUZZO	6.635.188	740.948	-88,83%	8.358.938	2.542.826	-69,58%
MOLISE	1.734.122	550.941	-68,23%	2.172.235	1.570.462	-27,70%
CAMPANIA	22.330.303	1.716.790	-92,31%	36.288.081	6.359.022	-82,48%
PUGLIA	16.899.394	4.805.140	-71,57%	21.312.023	7.890.696	-62,98%
BASILICATA	4.489.026	1.045.951	-76,70%	5.448.012	1.659.313	-69,54%
CALABRIA	2.441.040	119.044	-95,12%	3.460.712	348.055	-89,94%
SICILIA	6.358.584	439.789	-93,08%	8.570.989	1.288.385	-84,97%
SARDEGNA	2.706.624	105.284	-96,11%	3.534.071	367.639	-89,60%
ITALIA	282.000.822	22.260.694	-92,11%	366.836.914	66.719.113	-81,81%
<i>Nord Ovest</i>	<i>96.866.715</i>	<i>5.811.369</i>	<i>-94,00%</i>	<i>118.653.297</i>	<i>21.609.557</i>	<i>-81,79%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>67.034.139</i>	<i>4.374.380</i>	<i>-93,47%</i>	<i>87.759.681</i>	<i>12.744.205</i>	<i>-85,48%</i>
<i>Centro</i>	<i>54.505.687</i>	<i>2.551.058</i>	<i>-95,32%</i>	<i>71.278.875</i>	<i>10.338.953</i>	<i>-85,50%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>63.594.281</i>	<i>9.523.887</i>	<i>-85,02%</i>	<i>89.145.061</i>	<i>22.026.398</i>	<i>-75,29%</i>

CIG Straordinaria

Il numero di ore di cassa integrazione straordinaria autorizzate a marzo 2022 è stato pari a 24,6 milioni, di cui 9,9 per solidarietà, con un incremento del 40,5% rispetto a quanto autorizzato nello stesso mese dell'anno precedente (17,5 milioni di ore). Nel mese di marzo 2022 rispetto al mese precedente si registra una variazione congiunturale pari al +0,8%.

Tavola A.5 - Numero ore autorizzate di CIG Straordinaria per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO		mar 2022 / mar 2021	Valori cumulati GENNAIO-MARZO		gen-mar 2022 / gen-mar 2021
	2021	2022	Variazione %	2021	2022	Variazione %
PIEMONTE	713.077	3.107.963	335,85%	3.145.132	5.471.375	73,96%
VALLE D'AOSTA	-	-	-	108.192	7.950	-92,65%
LOMBARDIA	1.407.193	4.267.024	203,23%	10.724.867	11.423.258	6,51%
TRENTINO A. A.	41.763	22.288	-46,63%	58.165	42.476	-26,97%
VENETO	404.273	1.794.672	343,93%	1.327.184	4.526.550	241,06%
FRIULI V.G.	114.362	238.522	108,57%	322.148	806.165	150,25%
LIGURIA	130.522	570.097	336,78%	308.072	1.011.619	228,37%
EMILIA ROMAGNA	865.692	1.644.009	89,91%	1.789.148	3.222.100	80,09%
TOSCANA	177.938	553.838	211,25%	536.684	4.732.190	781,75%
UMBRIA	65.228	263.959	304,67%	1.015.300	441.918	-56,47%
MARCHE	420.665	223.347	-46,91%	1.178.102	1.450.702	23,14%
LAZIO	10.959.304	6.695.922	-38,90%	23.872.722	15.015.321	-37,10%
ABRUZZO	46.624	2.896.285	6112,00%	173.971	4.243.533	2339,22%
MOLISE	-	-	-	466.659	432	-99,91%
CAMPANIA	575.646	749.376	30,18%	3.208.214	4.314.837	34,49%
PUGLIA	405.019	346.028	-14,56%	1.106.920	2.188.631	97,72%
BASILICATA	1.772	68.392	3759,59%	142.291	3.517.348	2371,94%
CALABRIA	468.813	239.974	-48,81%	588.580	320.132	-45,61%
SICILIA	613.813	807.039	31,48%	1.396.790	1.987.630	42,30%
SARDEGNA	71.446	74.680	4,53%	1.873.429	292.713	-84,38%
ITALIA	17.483.150	24.563.415	40,50%	53.342.570	65.016.880	21,89%
<i>Nord Ovest</i>	<i>2.250.792</i>	<i>7.945.084</i>	<i>252,99%</i>	<i>14.286.263</i>	<i>17.914.202</i>	<i>25,39%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>1.426.090</i>	<i>3.699.491</i>	<i>159,41%</i>	<i>3.496.645</i>	<i>8.597.291</i>	<i>145,87%</i>
<i>Centro</i>	<i>11.623.135</i>	<i>7.737.066</i>	<i>-33,43%</i>	<i>26.602.808</i>	<i>21.640.131</i>	<i>-18,65%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>2.183.133</i>	<i>5.181.774</i>	<i>137,35%</i>	<i>8.956.854</i>	<i>16.865.256</i>	<i>88,29%</i>

CIG in deroga

Gli interventi in deroga sono stati pari a 2,0 milioni di ore autorizzate a marzo 2022. La variazione congiunturale registra nel mese di marzo 2022 rispetto al mese precedente un decremento pari al 47,6%. A marzo 2021 le ore autorizzate in deroga erano state 114,8 milioni con una variazione tendenziale del -98,3%.

Tavola A.6 - Numero ore autorizzate di CIG in deroga per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		gen-mar 2022 / gen-mar 2021
	2021	2022	mar 2022 / mar 2021	2021	2022	
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	7.719.059	44.476	-99,42%	17.794.106	1.608.883	-90,96%
VALLE D'AOSTA	210.889	-	-	561.338	23.588	-95,80%
LOMBARDIA	29.969.893	147.727	-99,51%	57.321.564	5.067.709	-91,16%
TRENTINO A. A.	566.449	440	-99,92%	887.971	10.292	-98,84%
VENETO	9.516.232	29.501	-99,69%	19.246.970	1.193.724	-93,80%
FRIULI V.G.	1.082.940	2.404	-99,78%	3.199.916	165.646	-94,82%
LIGURIA	2.036.581	10.640	-99,48%	4.448.694	416.509	-90,64%
EMILIA ROMAGNA	8.249.990	148.575	-98,20%	16.120.542	1.106.751	-93,13%
TOSCANA	7.625.915	62.900	-99,18%	14.386.394	1.498.154	-89,59%
UMBRIA	1.163.153	1.860	-99,84%	3.570.205	163.261	-95,43%
MARCHE	3.085.648	7.523	-99,76%	5.985.278	324.815	-94,57%
LAZIO	15.395.663	1.007.306	-93,46%	30.722.861	6.657.636	-78,33%
ABRUZZO	2.126.592	18.377	-99,14%	4.824.582	301.569	-93,75%
MOLISE	326.052	1.187	-99,64%	674.038	95.572	-85,82%
CAMPANIA	9.340.690	164.496	-98,24%	19.900.143	3.074.600	-84,55%
PUGLIA	5.853.798	64.351	-98,90%	9.652.797	1.651.162	-82,89%
BASILICATA	505.408	4.328	-99,14%	1.270.756	164.278	-87,07%
CALABRIA	1.988.880	30.805	-98,45%	4.431.182	517.124	-88,33%
SICILIA	6.080.445	215.422	-96,46%	12.095.697	1.642.356	-86,42%
SARDEGNA	1.997.520	2.670	-99,87%	3.615.580	192.967	-94,66%
ITALIA	114.841.797	1.964.988	-98,29%	230.710.614	25.876.596	-88,78%
<i>Nord Ovest</i>	<i>39.936.422</i>	<i>202.843</i>	<i>-99,49%</i>	<i>80.125.702</i>	<i>7.116.689</i>	<i>-91,12%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>19.415.611</i>	<i>180.920</i>	<i>-99,07%</i>	<i>39.455.399</i>	<i>2.476.413</i>	<i>-93,72%</i>
<i>Centro</i>	<i>27.270.379</i>	<i>1.079.589</i>	<i>-96,04%</i>	<i>54.664.738</i>	<i>8.643.866</i>	<i>-84,19%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>28.219.385</i>	<i>501.636</i>	<i>-98,22%</i>	<i>56.464.775</i>	<i>7.639.628</i>	<i>-86,47%</i>

Fondi di solidarietà

Il numero di ore autorizzate a marzo 2022 nei fondi di solidarietà è pari a 7,3 milioni e registra un decremento rispetto al mese precedente del 58,4%. Nel mese di marzo 2021 le ore autorizzate erano 227,6 milioni con una variazione tendenziale del -96,8%.

Tavola A.7 - Numero ore autorizzate nei Fondi di solidarietà per regione e area geografica nel mese sottoindicato

REGIONE	MARZO			Valori cumulati GENNAIO-MARZO		
	2021	2022	mar 2022 / mar 2021	2021	2022	gen-mar 2022 / gen-mar 2021
			Variazione %			Variazione %
PIEMONTE	16.864.243	293.791	-98,26%	28.086.794	3.201.214	-88,60%
VALLE D'AOSTA	687.820	6.650	-99,03%	1.168.683	23.327	-98,00%
LOMBARDIA	61.785.049	1.768.456	-97,14%	95.343.904	6.467.440	-93,22%
TRENTINO A. A.	6.656.982	62.240	-99,07%	14.652.742	401.708	-97,26%
VENETO	20.288.784	1.241.634	-93,88%	35.994.664	4.399.979	-87,78%
FRIULI V.G.	5.131.542	100.078	-98,05%	7.623.263	489.032	-93,59%
LIGURIA	6.297.062	162.973	-97,41%	11.069.609	1.486.585	-86,57%
EMILIA ROMAGNA	19.438.260	698.807	-96,40%	31.163.382	3.243.550	-89,59%
TOSCANA	16.688.849	349.294	-97,91%	26.681.358	2.265.789	-91,51%
UMBRIA	2.738.577	60.097	-97,81%	4.251.592	482.192	-88,66%
MARCHE	3.458.722	84.746	-97,55%	5.773.371	496.967	-91,39%
LAZIO	23.859.708	1.304.910	-94,53%	47.202.462	12.786.308	-72,91%
ABRUZZO	2.799.860	90.392	-96,77%	4.881.303	808.389	-83,44%
MOLISE	329.371	16.961	-94,85%	516.845	70.133	-86,43%
CAMPANIA	13.910.256	275.603	-98,02%	24.498.916	3.197.509	-86,95%
PUGLIA	10.824.863	257.763	-97,62%	17.353.054	3.728.850	-78,51%
BASILICATA	952.712	22.266	-97,66%	1.609.229	170.748	-89,39%
CALABRIA	3.102.297	74.977	-97,58%	4.999.283	676.694	-86,46%
SICILIA	8.937.610	282.870	-96,84%	13.833.824	2.062.712	-85,09%
SARDEGNA	2.867.063	106.429	-96,29%	5.108.693	418.289	-91,81%
ITALIA	227.619.630	7.260.937	-96,81%	381.812.971	46.877.415	-87,72%
<i>Nord Ovest</i>	<i>85.634.174</i>	<i>2.231.870</i>	<i>-97,39%</i>	<i>135.668.990</i>	<i>11.178.566</i>	<i>-91,76%</i>
<i>Nord Est</i>	<i>51.515.568</i>	<i>2.102.759</i>	<i>-95,92%</i>	<i>89.434.051</i>	<i>8.534.269</i>	<i>-90,46%</i>
<i>Centro</i>	<i>46.745.856</i>	<i>1.799.047</i>	<i>-96,15%</i>	<i>83.908.783</i>	<i>16.031.256</i>	<i>-80,89%</i>
<i>Mezzogiorno</i>	<i>43.724.032</i>	<i>1.127.261</i>	<i>-97,42%</i>	<i>72.801.147</i>	<i>11.133.324</i>	<i>-84,71%</i>

Ore utilizzate di cassa integrazione guadagni e tiraggio

Tavola A.8 - Tiraggio degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Anno 2019					
Totale ore autorizzate nell'anno 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino a Dicembre 2021 (b)	43.117.885	66.875.929	589.541	2.736.404	113.319.760
Tiraggio anno 2019 (b)/(a)	40,89%	43,71%	48,01%	16,46%	41,02%
Anno 2020					
Totale ore autorizzate nell'anno 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino a Dicembre 2021 (b)	756.745.017	81.330.773	489.185.512	629.681.958	1.956.943.260
Tiraggio anno 2020 (b)/(a)	38,22%	44,61%	61,26%	46,02%	45,21%
Anno 2021					
Totale ore autorizzate nell'anno 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino a Dicembre 2021 (b)	270.133.325	48.622.656	350.940.161	419.608.960	1.089.305.102
Tiraggio anno 2021 (b)/(a)	28,98%	26,01%	52,26%	40,72%	38,61%

Tavola A.9 - Tiraggio del periodo Gennaio-Dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021 - Confronti omogenei per tipologia d'intervento

	CIG Ordinaria	CIG Straordinaria	CIG in deroga	Fondi di solidarietà	Totale
Gennaio-Dicembre 2019					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2019 (a)	105.437.162	152.988.367	1.228.073	16.628.850	276.282.452
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	42.952.081	60.821.289	589.037	2.639.393	107.001.800
Tiraggio Dicembre 2019 (b)/(a)	40,74%	39,76%	47,96%	15,87%	38,73%
Gennaio-Dicembre 2020					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2020 (a)	1.979.786.234	182.305.760	798.594.622	1.368.346.809	4.329.033.425
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (a)	756.690.955	67.150.159	489.170.347	629.619.445	1.942.630.906
Tiraggio Dicembre 2020 (b)/(a)	38,22%	36,83%	61,25%	46,01%	44,87%
Gennaio-Dicembre 2021					
Totale ore autorizzate nel periodo Gennaio-Dicembre 2021 (a)	932.175.631	186.914.824	671.591.108	1.030.483.590	2.821.165.153
di cui ore utilizzate fino al mese stesso (b)	270.133.325	48.622.656	350.940.161	419.608.960	1.089.305.102
Tiraggio Dicembre 2021 (b)/(a)	28,98%	26,01%	52,26%	40,72%	38,61%

B-Prestazioni di disoccupazione

Cenni normativi

La **NASpi** è una prestazione economica che sostituisce l'indennità di disoccupazione denominata Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpi). È una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l'occupazione, per gli eventi di disoccupazione che si verificano dal 1° maggio 2015.

Sono coperti da tutela tutti i lavoratori dipendenti ad eccezione degli operai agricoli (coperti da specifica tutela) e i lavoratori a tempo indeterminato della pubblica amministrazione. Il lavoratore che perde involontariamente il lavoro può beneficiare della prestazione se, in stato di disoccupazione, può far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

La prestazione prevede una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione non considerando i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione precedenti. La durata massima è di 24 mesi e la fruizione dell'indennità dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Mobilità** è un intervento a sostegno di particolari categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà che garantisce al lavoratore un'indennità sostitutiva della retribuzione e ne favorisce il reinserimento nel mondo del lavoro. L'indennità spetta ai lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati, collocati in mobilità e iscritti nelle relative liste, in possesso di un'anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di effettivo lavoro. La prestazione riguarda i lavoratori delle seguenti tipologie di imprese:

- imprese industriali che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese commerciali che hanno impiegato mediamente più di 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- cooperative che rientrano nell'ambito della disciplina della mobilità, che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese artigiane dell'indotto, nel solo caso in cui anche l'azienda committente ha fatto ricorso alla mobilità;
- aziende commerciali che hanno impiegato mediamente tra 50 e 200 dipendenti nell'ultimo semestre;
- agenzie di viaggio e turismo che hanno impiegato mediamente più di 50 dipendenti nell'ultimo semestre;
- imprese di vigilanza che hanno impiegato mediamente più di 15 dipendenti nell'ultimo semestre.

Dal 01.01.2005 al personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite numerico dei dipendenti occupati nell'ultimo semestre. La legge 92/2012 ha disposto il graduale superamento del trattamento di mobilità per eventi di cessazione del rapporto di lavoro, fino all'abrogazione dal 1° gennaio 2017.

La **DIS COLL** è una prestazione di sostegno al reddito dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Nata in via sperimentale nel 2015 in sostituzione dell'indennità "una tantum", la DIS COLL, dopo essere stata riconfermata negli anni successivi, è diventata una prestazione strutturale con la Legge n.81 del 22 maggio 2017 art.7 per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017. Quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto il finanziamento della prestazione con un'aliquota contributiva aggiuntiva, pari allo 0,51 per cento, a carico, oltre che delle categorie aventi diritto alla prestazione, anche degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS. La DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione (minimo 3) presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l'evento stesso e comunque può essere corrisposta per una durata massima di sei mesi. La fruizione dell'indennità DIS-COLL non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La **Disoccupazione agricola** è una indennità a cui hanno diritto gli operai che lavorano in agricoltura iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, e spetta agli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, ai piccoli coloni, ai compartecipanti familiari e ai piccoli coltivatori diretti che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari. La domanda di indennità di disoccupazione agricola deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione, pena la decadenza dal diritto. L'indennità viene pagata direttamente dall'Inps in un'unica soluzione e la sua fruizione dà diritto alla contribuzione figurativa.

Provvedimenti principali per emergenza sanitaria COVID**Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (Decreto cura Italia)**

Al fine di tutelare la stabilità dei rapporti di lavoro nel periodo di emergenza sanitaria ed economica, il Decreto Cura Italia ha precluso la possibilità di effettuare licenziamenti per motivi economici, dal 17 marzo al 16 maggio 2020.

Il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto rilancio)

Il decreto rilancio, in vigore dal 19 marzo, proroga fino al 17 agosto 2020 il divieto di procedere a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ex art. 3, L. n. 604/1966 ed il divieto di avviare procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 L. n. 223/1991. In occasione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; il Decreto rilancio stabilisce inoltre che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. L'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (Decreto agosto)

Il decreto agosto, in vigore dal 15 agosto, proroga il divieto di licenziamento per ragioni economiche introdotto dal Decreto cura Italia: tale blocco opera con tempistiche diverse. In caso di ricorso agli ammortizzatori sociali il divieto di licenziamento si applica fino all'esaurimento delle 18 settimane di Cassa (richiedibili dal 13 luglio al 31 dicembre 2020), mentre per le aziende che non chiedono gli ammortizzatori, fino al 31 dicembre 2020. Per le aziende che, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali, hanno usufruito dell'esonero contributivo introdotto dal Decreto agosto stesso, il blocco del licenziamento è protratto fino al termine della durata dell'esonero.

Il medesimo decreto stabilisce che le indennità NASPI e DISCOLL che terminano nel periodo compreso tra il primo maggio 2020 e il 30 giugno 2020, incluse dunque quelle già prorogate dal decreto rilancio, sono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro e delle altre indennità previste dal decreto rilancio stesso. Analogamente a quanto disposto dal Decreto rilancio, l'importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità della prestazione originaria.

Il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

Per le prestazioni di NASPI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge e fino al 31 dicembre 2021 viene meno il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi antecedenti alla cessazione del rapporto di lavoro. Rimangono validi, dunque, i soli requisiti dello stato di disoccupazione involontaria e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (decreto Sostegni bis).

Il decreto prevede la sospensione sino al 31 dicembre 2021, della decurtazione dell'importo della NASPI pari al 3% mensile a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La decurtazione mensile dell'importo riprenderà dal 1° gennaio 2022, applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi. Inoltre, resta in vigore il blocco dei licenziamenti fino al 31 ottobre 2021 per i datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e della fabbricazione di articoli in pelle e simili, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l'attività lavorativa, e usufruiscono del trattamento ordinario di integrazione salariale COVID tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

Il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (decreto fiscale).

Secondo quanto disposto dal decreto, il blocco dei licenziamenti resta in vigore per i datori di lavoro che usufruiscono del trattamento di integrazione salariale concesso fino al 31 dicembre 2021, sia come prolungamento di 9 settimane della Cassa ordinaria Covid (tessili), sia come Assegno ordinario e Cassa in deroga senza pagamento di contributo addizionale (in tutto 13 settimane): tale blocco vige per tutta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale concesso (a meno di accordi collettivi con i sindacati, o casi limite come cessazione dell'attività e fallimento).

La Legge 31 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022)

A partire dagli eventi di disoccupazione del 2022, la legge di bilancio ha ampliato la platea dei destinatari della NASPI includendo nella tutela anche la categoria dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (di cui alla L.240/84), ha semplificato i requisiti di accesso alla prestazione, non richiedendo più il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione e ha, infine, ridefinito il meccanismo di riduzione della prestazione NASPI (spostando l'inizio del decalage del 3% dal 6° mese anziché dal 4°), modulandolo anche in ragione dell'età anagrafica del richiedente la prestazione (per gli ultra55enni il decalage deve iniziare dall'8° mese anziché dal 6°).

Anche per quanto riguarda la DISCOLL, la legge di bilancio 2022 introduce importanti modifiche, oltre a quella del decalage già citata per la NASPI: per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DISCOLL deve essere corrisposta per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento, e per i periodi di effettiva fruizione viene riconosciuta la contribuzione figurativa.

Le domande di disoccupazione

Tavola B.1 - Serie storica mensile delle domande presentate di NASpI e DISCOLL

Periodo gennaio 2020 - febbraio 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2022)

ANNO	Numero domande mensili												Totale gennaio- febbraio	Totale annuo
Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
ANNO 2020														
NASpI	178.065	109.192	141.955	180.041	122.078	130.132	283.264	79.573	208.954	246.950	176.699	108.990	287.257	1.965.893
DisColl	2.227	1.558	1.879	3.814	2.109	3.226	4.804	2.868	1.774	2.056	2.079	2.026	3.785	30.420
Totale	180.292	110.750	143.834	183.855	124.187	133.358	288.068	82.441	210.728	249.006	178.778	111.016	291.042	1.996.313
ANNO 2021														
NASpI	141.325	90.984	86.339	82.902	68.107	168.982	309.775	97.272	208.979	265.005	210.139	121.300	232.309	1.851.109
DisColl	2.994	1.650	1.607	2.074	1.446	2.594	4.069	2.642	1.704	1.889	1.666	1.549	4.644	25.884
Totale	144.319	92.634	87.946	84.976	69.553	171.576	313.844	99.914	210.683	266.894	211.805	122.849	236.953	1.876.993
ANNO 2022														
NASpI	171.205	113.473											284.678	284.678
DisColl	2.599	2.481											5.080	5.080
Totale	173.804	115.954											289.758	289.758
Variazione % 2021/2020														
NASpI	-20,6%	-16,7%	-39,2%	-54,0%	-44,2%	29,9%	9,4%	22,2%	0,0%	7,3%	18,9%	11,3%	-19,1%	-5,8%
DisColl	34,4%	5,9%	-14,5%	-45,6%	-31,4%	-19,6%	-15,3%	-7,9%	-3,9%	-8,1%	-19,9%	-23,5%	22,7%	-14,9%
Totale	-20,0%	-16,4%	-38,9%	-53,8%	-44,0%	28,7%	8,9%	21,2%	0,0%	7,2%	18,5%	10,7%	-18,6%	-6,0%
Variazione % 2022/2021														
NASpI	21,1%	24,7%											22,5%	-84,6%
DisColl	-13,2%	50,4%											9,4%	-80,4%
Totale	20,4%	25,2%											22,3%	-84,6%

NOTA BENE: Nel presente prospetto le domande presentate da un soggetto nel corso di un mese riferibili alla stessa data di licenziamento sono state accorpate.

Tavola B.2 Distribuzione regionale delle domande presentate di NASpl

Mesi presentazione domanda: gennaio 2020 - febbraio 2022 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2022)

REGIONE	Domande presentate da gennaio a dicembre 2020	Domande presentate da gennaio a dicembre 2021	Domande presentate da gennaio a febbraio 2022
PIEMONTE	115.154	107.084	18.894
VALLE D'AOSTA	7.565	5.823	600
LIGURIA	50.821	49.856	7.234
LOMBARDIA	263.540	231.260	40.128
TRENTINO A.A.	68.952	52.765	7.367
VENETO	154.779	139.748	21.370
FRIULI V.G.	38.118	34.830	5.356
EMILIA ROMAGNA	153.842	146.033	21.202
TOSCANA	129.658	121.497	18.487
UMBRIA	24.382	23.434	4.332
MARCHE	54.788	53.609	7.685
LAZIO	168.178	154.866	28.069
ABRUZZO	50.154	48.535	7.239
MOLISE	10.046	9.628	1.450
CAMPANIA	200.426	198.598	28.575
PUGLIA	145.503	138.245	20.877
BASILICATA	19.780	19.673	3.077
CALABRIA	66.490	69.121	8.746
SICILIA	160.291	164.262	23.163
SARDEGNA	83.426	82.242	10.827
ITALIA	1.965.893	1.851.109	284.678
NORD OVEST	437.080	402.093	66.856
NORD EST	415.691	373.376	55.295
CENTRO	377.006	353.406	58.573
MEZZOGIORNO	736.116	730.304	103.954

I beneficiari di disoccupazione

Tavola B.3 Serie storica mensile dei beneficiari di Mobilità, NASpI, DIS COLL (Periodo 2019-2021)

Periodo gennaio 2019 - novembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2022)

ANNO	Numero beneficiari mensili*												Media gennaio-novembre	Media annua	Beneficiari di Disoccupazione agricola**	
	Tipologia di beneficio	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre				Dicembre
ANNO 2019																553.759
	Mobilità (esclusa deroga)	10.177	7.712	6.976	5.792	5.219	4.655	4.363	4.227	4.106	3.399	3.136	3.176	5.433	5.245	
	Mobilità in deroga	4.863	4.700	4.602	4.223	4.167	4.090	3.971	3.918	3.859	3.781	3.734	3.702	4.173	4.134	
	NASpI***	1.326.427	1.227.138	1.173.167	1.106.089	1.060.705	1.042.022	1.165.889	1.173.731	1.277.940	1.252.257	1.310.317	1.282.766	1.192.335	1.199.871	
	DisColl	6.272	5.884	5.564	5.165	4.655	4.814	6.402	7.161	6.808	5.135	6.017	6.184	5.807	5.838	
ANNO 2020																550.437
	Mobilità (esclusa deroga)	3.092	2.522	2.305	2.243	2.168	1.948	1.826	1.769	1.692	1.479	1.331	1.298	2.034	1.973	
	Mobilità in deroga	3.491	3.357	3.321	3.283	3.259	3.225	3.173	3.097	3.074	3.246	3.165	3.141	3.245	3.236	
	NASpI***	1.275.078	1.179.364	1.155.187	1.259.526	1.338.324	1.314.703	1.405.130	1.272.921	1.258.841	1.198.655	1.160.142	1.095.514	1.256.170	1.242.782	
	DisColl	6.805	6.642	6.690	8.365	8.644	9.218	10.958	10.565	8.586	6.590	5.719	5.762	8.071	7.879	
ANNO 2021																
	Mobilità (esclusa deroga)	1.341	1.051	932	876	804	702	659	628	556	466	386		764	764	
	Mobilità in deroga	3.086	3.023	2.975	2.924	2.886	2.846	2.805	2.775	2.762	2.732	2.702		2.865	2.865	
	NASpI***	1.088.008	980.854	924.676	879.989	824.751	828.228	1.011.506	1.027.857	1.064.225	1.031.631	1.055.509		974.294	974.294	
	DisColl	6.590	6.095	5.816	5.999	5.665	6.117	7.843	8.601	7.452	5.518	4.680		6.398	6.398	
Variazione % 2020/2019																
	Mobilità (esclusa deroga)	-69,6%	-67,3%	-67,0%	-61,3%	-58,5%	-58,2%	-58,1%	-58,1%	-58,8%	-56,5%	-57,6%	-59,1%	-62,6%	-62,4%	
	Mobilità in deroga	-28,2%	-28,6%	-27,8%	-22,3%	-21,8%	-21,1%	-20,1%	-21,0%	-20,3%	-14,1%	-15,2%	-15,2%	-22,3%	-21,7%	
	NASpI	-3,9%	-3,9%	-1,5%	13,9%	26,2%	26,2%	20,5%	8,5%	-1,5%	-4,3%	-11,5%	-14,6%	5,4%	3,6%	
	DisColl	8,5%	12,9%	20,2%	62,0%	85,7%	91,5%	71,2%	47,5%	26,1%	28,3%	-5,0%	-6,8%	39,0%	34,9%	
Variazione % 2021/2020																
	Mobilità (esclusa deroga)	-56,6%	-58,3%	-59,6%	-60,9%	-62,9%	-64,0%	-63,9%	-64,5%	-67,1%	-68,5%	-71,0%		-62,5%	-61,3%	
	Mobilità in deroga	-11,6%	-9,9%	-10,4%	-10,9%	-11,4%	-11,8%	-11,6%	-10,4%	-10,1%	-15,8%	-14,6%		-11,7%	-11,5%	
	NASpI	-14,7%	-16,8%	-20,0%	-30,1%	-38,4%	-37,0%	-28,0%	-19,3%	-15,5%	-13,9%	-9,0%		-22,4%	-21,6%	
	DisColl	-3,2%	-8,2%	-13,1%	-28,3%	-34,5%	-33,6%	-28,4%	-18,6%	-13,2%	-16,3%	-18,2%		-20,7%	-18,8%	

* Dettaglio mensile relativo all'anno di riferimento di quanti hanno beneficiato di almeno 1 gg al mese di indennità

** Soggetti che hanno presentato la domanda entro il mese di marzo dell'anno di riferimento per periodi di disoccupazione dell'anno precedente.

*** I dati sulla prestazione NASpI sono provvisori e stimati sulla base delle domande NASpI ancora in esame.

Tavola B.4 - Distribuzione mensile dei beneficiari di NASpl per regione di residenza*Periodo gennaio 2021 - novembre 2021 (Dati provvisori definiti sulla base dei dati di archivio al 2 aprile 2022)*

Regione	Numero beneficiari mensili												Numero lavoratori distinti*
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
ABRUZZO	25.610	22.624	21.155	19.902	18.295	18.813	23.594	24.508	27.495	26.042	25.523		61.373
BASILICATA	9.896	8.851	8.316	7.756	6.982	7.558	9.922	10.242	10.646	9.956	9.456		24.579
CALABRIA	28.922	25.621	24.049	22.682	21.304	25.818	36.587	36.682	40.537	36.833	33.892		81.660
CAMPANIA	99.695	88.769	83.668	79.350	74.354	81.087	110.048	110.680	112.344	101.660	105.851		245.136
EMILIA ROMAGNA	87.589	78.558	73.772	70.167	65.319	63.287	74.528	76.256	84.779	87.385	88.096		193.823
FRIULI V.G.	21.983	19.880	18.564	17.719	16.390	15.693	18.835	19.424	20.039	20.622	20.813		47.486
LAZIO	107.336	100.293	96.087	92.231	87.670	90.132	108.574	109.883	106.886	97.358	95.258		223.722
LIGURIA	30.796	27.583	25.525	23.982	22.048	20.333	23.592	23.558	24.419	28.715	31.746		65.776
LOMBARDIA	166.949	156.463	150.656	146.172	139.142	135.044	154.654	158.218	152.761	138.257	136.232		336.961
MARCHE	29.887	26.430	24.665	23.562	21.799	21.581	26.592	27.958	30.817	30.828	30.309		69.614
MOLISE	4.862	4.412	4.211	3.935	3.541	3.763	5.039	5.186	5.413	4.511	4.503		11.981
PIEMONTE	71.858	67.070	65.320	63.518	60.946	59.605	71.010	71.440	69.631	60.685	59.630		152.306
PUGLIA	71.875	62.919	58.118	54.350	50.485	51.800	64.394	65.507	72.381	74.716	75.904		170.819
SARDEGNA	38.172	31.914	28.783	26.680	24.930	23.471	28.770	28.979	33.535	42.943	49.332		96.374
SICILIA	78.737	69.237	64.221	60.234	56.889	65.684	89.976	90.759	92.095	81.900	82.687		199.768
TOSCANA	74.068	65.438	60.443	56.792	52.200	49.744	59.864	61.132	64.738	68.831	73.192		160.733
TRENTINO A.A.	31.640	27.379	24.955	23.077	20.353	15.868	14.222	14.631	19.494	24.768	33.427		63.355
UMBRIA	14.155	13.019	12.295	11.826	11.168	11.904	15.007	15.371	14.950	11.934	11.926		31.667
VALLE D'AOSTA	3.824	3.579	3.273	3.117	2.922	2.420	2.528	2.415	3.319	3.437	3.450		7.791
VENETO	90.154	80.815	76.600	72.937	68.014	64.623	73.770	75.028	77.946	80.250	84.282		190.281
Totale	1.088.008	980.854	924.676	879.989	824.751	828.228	1.011.506	1.027.857	1.064.225	1.031.631	1.055.509		2.435.205

* Numero di beneficiari di almeno una prestazione Naspi nel periodo gennaio-novembre 2021